

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1234 del 03/03/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1602 del 20/03/2024 relativa allo stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 82/A, richiesta dalla società Fabbri 1905 S.p.A. per l'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1289 del 03/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno tre MARZO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1602 del 20/03/2024 relativa allo stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 82/A, richiesta dalla società Fabbri 1905 S.p.A. per l'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria.

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore.

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-1602 del 20/03/2024, adottata da ARPAE e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 13705 del 07/06/2024 e con scadenza di validità in data 06/06/2039 alla società Fabbri 1905 S.p.A. (C.F. e P.IVA 00281980375) per area di gestione dell'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia};

VISTA la comunicazione presentata con modalità telematica, acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/221953 del 09/12/2024 (**pratica Sinadoc 37700/2024**), dal legale rappresentante della società Fabbri 1905 S.p.A. (C.F. e P.IVA 00281980375), con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Emilia Ponente n. 276 per Modifica non Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 82/A, per la richiesta di aggiornamento di alcuni parametri delle emissioni autorizzate (meglio indicati nel quadro riassuntivo delle emissioni allegato alla richiesta), con dichiarazione di invarianza delle altre matrici autorizzate (autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche e comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico) in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge che gli aggiornamenti richiesti dalla società in oggetto di alcuni parametri delle emissioni già autorizzate sono stati valutati come non sostanziali;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che, ai fini della verifica antimafia per i procedimenti di Modifica non Sostanziale attivati direttamente da ARPAE, le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 prevedono attività amministrativa preliminare al rilascio del provvedimento solo nel caso di modifica alla matrice Comunicazione in materia di Rifiuti;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.4.4.3 pari a € 26,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica non Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società Fabbri 1905 S.p.A. , per l'esercizio dell'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria svolta presso lo stabilimento in oggetto;

VISTA la Determina DET-2024-406 del 29/05/2024 della Direzione Generale "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica non Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2024-1602 del 20/03/2024**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società Fabbri 1905 S.p.A. (C.F. e P.IVA 00281980375) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 82/A, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 06/06/2039**, relativamente alla modifica del/dei seguente titolo abilitativo settoriale, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	b. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
3. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione di Modifica non Sostanziale di AUA alla società istante, al SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
6. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
L'Incarico di Funzione AUA e Acque reflue

Siro Albertini
(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Fabbri 1905 S.p.A.
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 82/A

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria svolta dalla società Fabbri 1905 S.p.A. nello stabilimento sito in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 82/A, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E32 (provenienza: rep. amarena – cuocitori e ricambio aria)

Portata massima	9.000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Impianto di abbattimento: colonna ad umido con corpi di riempimento

Dovrà essere installata un'adeguata strumentazione per il controllo in continuo del corretto funzionamento dell'impianto di abbattimento al fine di evitare ogni emissione di sostanze odorigene.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E47 (provenienza: rep. amarena – silos stoccaggio zucchero)

Portata massima	800	Nm ³ /h
-----------------	-----	--------------------

Altezza minima	14	m
Durata massima	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore.

EMISSIONE E48 (provenienza: rep. sciroppi – polmone trasporto zucchero)

Portata massima	900	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore.

EMISSIONE E49 (provenienza: rep. tostatura: forno 2)

Portata massima	1.900	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale),	50	mg/Nm ³
di cui Aldeidi totali	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ciclone e post combustione termica

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E49 Bis (provenienza: rep. tostatura - raffreddatore spellicolatore tostatore 2)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	4.600	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	7	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale), di cui Aldeidi totali	50 20	mg/Nm ³ mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ciclone

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2 (provenienza: rep. polveri - aspirazione ambiente)

Portata massima	2.400	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore.

EMISSIONE E51 (provenienza: rep. sciroppi - silo stoccaggio zucchero)

Portata massima	700	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore.

EMISSIONE E52 (provenienza: rep. sciroppi - trasporto zucchero)

Portata massima	800	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore.

EMISSIONE E53 e E54 (provenienza: rep. polveri - silos stoccaggio zucchero)

Portata massima	700	Nm ³ /h
Altezza minima	12	m
Durata massima	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore.

EMISSIONE E55 (provenienza: rep. cremolati - silos stoccaggio zucchero)

Portata massima	700	Nm ³ /h
Altezza minima	15	m
Durata massima	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore.

EMISSIONE E56 (provenienza: rep. tostatura - essiccatore a vapore)

Portata massima	4.000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E17A – E17B – E17C – E17D (provenienza: centrale termica – caldaie a metano - 2.09 MW ciascuna)

Portata massima	2.000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	(*) 5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(*) Tale valore limite si intende rispettato in quanto il combustibile utilizzato è metano.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante Ossidi di azoto.

EMISSIONE E25 (provenienza: rep. amarena – caldaia a metano – 0,978 MW)

Portata massima	650	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	(*) 5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(*) Tale valore limite si intende rispettato in quanto il combustibile utilizzato è metano.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti, non è fissato obbligo di periodicità di analisi per il punto di emissione E25.

EMISSIONE E57 (provenienza: locale depuratore – caldaia metano riscaldamento – 0,4 MW)

Portata massima	650	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	(*) 5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(*) Tale valore limite si intende rispettato in quanto il combustibile utilizzato è metano.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti, non è fissato obbligo di periodicità di analisi per il punto di emissione E57.

EMISSIONE E59 (provenienza: trattamento aria depuratore)

Portata massima	10.000	Nm ³ /h
Altezza minima	7,5	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Acido solfidrico	5	mg/Nm ³
Ammoniaca	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: scrubber a torre - biofiltro chiuso

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E60 (provenienza: rep. polveri – trasporto derivati latte in polvere)

Portata massima	450	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti, non è fissato obbligo di periodicità di analisi per il punto di emissione E60.

EMISSIONE E61 (provenienza: rep. polveri – trasporto zucchero)

Portata massima	600	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti, non è fissato obbligo di periodicità di analisi per il punto di emissione E61.

EMISSIONE E62 (provenienza: rep. polveri – trasporto zucchero)

Portata massima	1.600	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti, non è fissato obbligo di periodicità di analisi per il punto di emissione E62.

EMISSIONE E63 e E64 (provenienza: rep. confezionamento – riempitrici weight-pack 1 e 2)

Portata massima	5.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
--	---	--------------------

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti, non è fissato obbligo di periodicità di analisi per i punti di emissione E63 ed E64.

EMISSIONE E65 (provenienza: rep. monodosi – banco aspirante)

Portata massima	6.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti, non è fissato obbligo di periodicità di analisi per il punto di emissione E65.

EMISSIONE E66 (provenienza: rep. amarena – caldaia a gasolio)

Portata massima	300	Nm ³ /h
-----------------	-----	--------------------

Altezza minima	8	m
Durata massima	Durata emergenza	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Non è fissata alcuna periodicità di analisi per il punto di emissione E66

EMISSIONE E67 (provenienza: rep. paste – trasporto frutta secca)

Portata massima	300	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti, non è fissato obbligo di periodicità di analisi per il punto di emissione E67.

EMISSIONE E7, E23, E35, E36 e E37 (provenienza: ricambi aria)

EMISSIONE E39 (provenienza: rep. cremolati - impianto cottura e concentrazione)

EMISSIONE E46 e E46 (rep. sciroppi e cremolati – silos stoccaggio zucchero)

EMISSIONE E58 (torcia depuratore)

EMISSIONE E68 e E69 (provenienza: rep. amarena - canditura)

Non sono fissati limiti di sostanza inquinante in emissione.

- b) I punti di EMISSIONE E1 e E2 (provenienza: cucina) ed E9A, E9B, E9C, E9D, E10A, E10B, E10C e E15 (provenienza: laboratorio) non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencati alla lettera e) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.
- c) I punti di EMISSIONE E9A, E9B, E9C, E9D, E10A, E10B, E10C e E15 (provenienza: laboratorio) non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, in quanto

elencati alla lettera jj) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.

d) Per il punto di emissione E59 (trattamento aria depuratore) il gestore di impianto:

1. dovrà monitorare mensilmente, ed annotare su apposito registro interno, alcuni parametri di esercizio, indicativi di un buon funzionamento dell'impianto di abbattimento, da considerare come "parametri conoscitivi", per i quali sono raccomandati i seguenti valori di riferimento:

Parametri di esercizio	Valori di riferimento
Umidità letto filtrante	40 – 50 % gr H ₂ O / gr inerte
Temperatura di esercizio	< 40 °C
Acidità del letto filtrante (pH)	4 – 8.5 unità di pH
Perdite di carico	0,1 – 0,15 KPa

2. lo scrubber dovrà essere dotato, quale apparecchio di controllo, di indicatore e interruttore di minimo livello e rotametro per la misura della portata del fluido liquido;

3. dovrà essere prevista una sonda per il controllo dell'umidità posizionata in modo opportuno all'interno del materiale filtrante;

4. il sistema dovrà essere dotato di apparecchiatura per il controllo della pressione differenziale del letto filtrante per la verifica del grado di intasamento del materiale di riempimento;

5. dovrà essere previsto il controllo del pH delle acque del sistema di pre-umidificazione, se esistente e/o il controllo del pH del percolato del biofiltro.

e) Per il punto di emissione E66 (nuova caldaia a gasolio del reparto amarena) il gestore di impianto:

1. Nel caso si verifichi una riduzione della fornitura di gas metano di rete, il funzionamento di una o più caldaie presenti in stabilimento, potrà essere sostituito attivando la nuova caldaia a gasolio avente potenzialità termica nominale inferiore a 1 MW: tale funzionamento è ammesso limitatamente al perdurare di questa circostanza;

2. L'attivazione della nuova caldaia a gasolio dovrà essere accompagnata da preventiva comunicazione ad ARPAE e dovranno essere rispettati i seguenti limiti di concentrazione massima di sostanze inquinanti, riferite ad un tenore di ossigeno pari al 3% nell'effluente gassoso.

2. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

- I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
----------------------	------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ₃)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno	

essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa società di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/356/2014) e di ARPAE (sinadoc n. 20833/2017, sinadoc n. 22179/2018, sinadoc n. 33495/2018, sinadoc n. 13475/2019, sinadoc n. 20377/2019, sinadoc n. 6588/2020, sinadoc n. 19346/2020, sinadoc n. 21064/2021, sinadoc n. 19491/2022, sinadoc 38930/2022, sinadoc n. 8035/2023 e sinadoc n. 31184/2023).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" datato 05/12/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/221953 del 09/12/2024).

Pratica Sinadoc n. 37700/2024

Documento redatto in data 03/03/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.